C12156 - RIMORCHIATORI MEDITERRANEI/GESMAR GESTIONI MARITTIME
Provvedimento n. 27120

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'11 aprile 2018;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Rimorchiatori Mediterranei S.p.A., pervenuta il 20 marzo 2018;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Rimorchiatori Mediterranei S.p.A. (RM) è una società controllata congiuntamente da Rimorchiatori Riuniti S.p.A., holding dell'omonimo gruppo e da Deutsche Alternative Asset Management (Global) Limited, facente parte della divisione di gestione degli investimenti immobiliari del gruppo bancario e finanziario Deutsche Bank AG[1]. RM, in particolare attraverso le proprie società controllate, offre servizi di rimorchio portuale e, in via marginale, servizi ausiliari ed è titolare di concessioni nei porti di Genova, Salerno, Ravenna, Ancona, Vasto, Ortona, Pescara, Trieste, Augusta, Siracusa, Catania, Pozzallo, Termoli, nonché a Malta, in Colombia (nel terminal di Santa Marta) e in Norvegia (nel terminal di Florø).
Il fatturato consolidato realizzato nel 2016 a livello mondiale da RM, comprensivo del fatturato di Rimorchiatori Riuniti S.p.A. e del gruppo Deutsche Bank[2], è stato pari a circa *[40-50]*[3] miliardi di euro, di cui circa *[1-2]* miliardi di euro per vendite in Italia.

2. Gesmar Gestioni Marittime S.p.A. (Gesmar) è una società controllata congiuntamente da RM e da Fratelli Vitiello S.r.l. (Fratelli Vitiello), in virtù del fatto che sia RM sia Fratelli Vitiello detengono una partecipazione pari al 50% del capitale sociale e hanno sottoscritto un apposito patto parasociale, il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio di Amministrazione (CdA) di Gesmar, a cui spettano le decisioni strategiche, sia composto da un numero pari di membri, nominati in numero uguale da RM e da Fratelli Vitiello e che le decisioni siano assunte a maggioranza assoluta dei membri del CdA.
Gesmar, anche attraverso le proprie società controllate, svolge attività di rimorchio marittimo con navi proprie e di terzi, fornisce servizi accessori tra cui il rimorchio d'altura e nei terminal *off shore*, il rimorchio scorta, l'attività di salvataggio e controllo dell'inquinamento marino ed è titolare di concessioni nei porti di Ravenna, Ancona, Vasto, Ortona, Pescara, Trieste e Termoli.
Nel 2016 Gesmar ha realizzato un fatturato consolidato a livello mondiale pari a circa *[30-100]* milioni di euro di cui circa *[30-100]* milioni di euro per vendite in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione di concentrazione notificata consiste nell'acquisizione, da parte di RM, del controllo esclusivo di Gesmar, attualmente sotto il controllo congiunto di RM e di Fratelli Vitiello, da realizzarsi attraverso l'acquisto del 50% del capitale sociale detenuto attualmente da Fratelli Vitiello; una volta realizzata l'operazione, decadrà il patto parasociale sottoscritto tra RM e Fratelli Vitiello.
4. Il contratto prevede un obbligo di non concorrenza di durata triennale a carico del venditore (Fratelli Vitiello e due soci), in base al quale questi si impegna, tra l'altro, a non svolgere attività in concorrenza con quella svolta da Gesmar o ad acquistare partecipazioni in società che svolgono l'attività di rimorchio portuale.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'operazione comporta il passaggio dal controllo congiunto al controllo esclusivo di una impresa e, pertanto, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del

1 *[Cfr. provvedimento dell'Autorità del 29 novembre 2017, caso C12132 Deutsche Alternative Asset Management-Rimorchiatori Riuniti/Rimorchiatori Mediterranei.]*

2 *[Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2014 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, § 182, per cui "quando due o più società controllano congiuntamente l'impresa interessata […] va incluso il fatturato di tutte le imprese in questione".]*

3 *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e quello dell'impresa di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 30 milioni di euro.

6. Il patto di non concorrenza sopra descritto costituisce una restrizione direttamente connessa e necessaria alla concentrazione, in quanto appare strettamente funzionale alla salvaguardia del valore dell'azienda acquisita, incluso l'avviamento, a condizione che esso abbia una durata non eccedente il periodo di due anni decorrente dalla data di realizzazione dell'operazione, e nella misura in cui la portata geografica dell'obbligo di non concorrenza sia limitata alla zona in cui il venditore offriva i servizi in oggetto prima della cessione[4].

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione di concentrazione riguarda l'offerta di servizi tecnico-nautici e servizi ausiliari, posto che entrambe le società sono principalmente attive nell'offerta di servizi di rimorchio portuale - ovvero uno dei c.d. servizi tecnico nautici previsti e regolati dal R.D. n. 327/1942 e dalla legge n. 84/1994 - e altri servizi ausiliari, in diversi porti italiani e, nel caso della società acquirente, anche stranieri.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 1-*bis*, della legge n. 84/1994 il servizio di rimorchio portuale è un servizio di interesse generale e l'accesso al mercato è subordinato all'ottenimento di una concessione.

8. Ai fini della presente operazione non è necessario addivenire ad una definizione più precisa dei mercati rilevanti in quanto l'operazione in esame determina esclusivamente la modifica dei rapporti di controllo di Gesmar, mediante il passaggio da una originaria situazione di controllo congiunto, da parte di RM e di Fratelli Vitiello, ad una situazione di controllo esclusivo, da parte di RM.

9. Conseguentemente, l'operazione in esame non appare suscettibile di avere un impatto apprezzabile sugli equilibri concorrenziali dei mercati rilevanti.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determini, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza è accessorio alla presente operazione nei soli limiti temporale e geografico sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre tali limiti;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

[4] *[Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni (2005/C 56/03), § 22.]*